



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

V[^] SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE

ATTIVITA' PRODUTTIVE - AGRICOLTURA - ZOOTECNIA - TRASPORTI
Tel.fax: 095-661036 - cell.: 3351240103 - Email: polizia.locale.iudica@tiscali.it
C.F. :82001990876 - PARTITA IVA: 01978050876



COPIA ALBO PRETORIO

ORDINANZA N. 15 DEL

06 GIU. 2014

IL SINDACO

- L'Amministrazione Comunale ha inteso di emanare la presente Ordinanza, per consentire una migliore gestione degli orari alle chiusure notturne, che responsabilizzi i gestori degli esercizi pubblici e a mezzo autotreno di somministrazione di alimenti e bevande, nella logica della collaborazione reciproca e all'insegna della vivibilità complessiva del nostro paese.
- Ritenuto necessario procedere a regolamentare gli orari dei Pubblici esercizi, nonché degli autotreni che somministrano al pubblico alimenti e bevande;
- Visto l'art. 9 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;
- Visto l'articolo 8 della Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- Visto l'art. 22 comma 1° del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

ORDINA

Per le considerazioni di cui in narrativa, il rispetto assoluto della disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici e degli autotreni adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, come di seguito indicati:

Titolo 1^o

Orari

- a)** Esercizi di tipologia "A" quali: ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie ed esercizi similari:
 - Fascia oraria massima: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 01.00; da sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 02.00;
 - Fascia oraria minima: 6 ore a scelta dell'esercente da scegliersi nell'arco della fascia oraria massima;
- b)** Esercizi di tipo "B" quali: bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari:
 - Fascia oraria massima: da lunedì a venerdì, dalle ore 05.00 alle ore 24.00; da sabato a domenica dalle ore 05.00 alle ore 01.00;
 - Fascia oraria minima: 6 ore a scelta dell'esercente da scegliersi nell'arco della fascia oraria massima;
- c)** Circoli privati, quali pub ed esercizi similari, in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata ai soli soci e congiuntamente ad altre attività di intrattenimento e svago:
 - Fascia oraria massima: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 24.00; da sabato a domenica dalle ore 9.00 alle ore 01.00.
- d)** Autotreni per la vendita di panini, hamburger, wurstel, patatine, ecc...:
 - Fascia oraria massima: da lunedì a venerdì dalle ore 16.00 alle ore 24.00; da sabato e domenica dalle ore 16.00 alle ore 01.00.

Titolo 2^o

Giorno di chiusura infrasettimanale - Scelta orario- Cartelli indicatori.

1) Giorno di chiusura infrasettimanale.

E' data facoltà agli pubblici esercizi di non osservare l'obbligo della giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.

La scelta di effettuare la giornata di chiusura infrasettimanale, deve essere esercitata all'atto della comunicazione dell'orario dell'esercizio. Ogni variazione della giornata di chiusura infrasettimanale prescelta, dovrà essere comunicata almeno dieci giorni prima.

Nel caso in cui, l'esercente abbia scelto di praticare la chiusura infrasettimanale, questa potrà essere derogata senza necessità di comunicazione.

2) Scelta dell'orario.

All'interno della fascia oraria massima di apertura, l'esercente deve scegliere l'orario di esercizio, garantendo sempre la fascia oraria minima di apertura. La scelta e l'eventuale modifica dell'orario di esercizio, devono essere comunicate per iscritto all'Amministrazione Comunale almeno dieci giorni prima di essere praticate. In assenza di comunicazione da parte dell'esercente, si ritiene adottato l'orario massimo di apertura.

3) Cartello indicatore

Tutti i pubblici esercizi hanno l'obbligo di esporre una tabella indicante l'orario di apertura e di chiusura, eventuale chiusure intermedie e il giorno di chiusura infrasettimanale, ove quest'ultimo è stato prescelto.

Titolo 3° Divieti

Divieto assoluto all'utilizzo di qualsiasi apparecchiatura sonora, cui utilizzo disturbi la quiete pubblica o disagio ai residenti vicini all'esercizio e tali apparecchiature non possono essere indirizzate sulle pubbliche Vie cittadine.

Titolo 4° Sanzioni amministrative e sanzioni accessorie.

In caso di violazione delle disposizioni previste con la presente ordinanza, verranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287, così come modificato dall'art.12 del Decreto Legislativo 480/94 e dall'art. 3 quinques del Decreto Legislativo 381/95, nonché quanto previsto dall'art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

L'eventuale violazione, anche ad uno dei predetti obblighi, comporterà l'applicazione della prevista sanzione amministrativa che va da € 516,00 ad € 3.098,74 quanto contemplato nell'art. 10 della legge 287/91;

- Considerato che, la seconda sanzione prevede la chiusura dei locali per la durata di giorni 15;
- Quando il protrarsi dell'attività di esercizio reca disturbo e disagio ai residenti e comunque non consente una normale vivibilità della stessa;
- Quando l'attività dell'esercizio determina fenomeni di intralcio alla normale circolazione veicolare e pedonale, nonché la sosta indiscriminata di auto o di altri veicoli nei pressi del locale e/o autofurgone di somministrazione di alimenti e bevande;
- Quando da parte dell'esercente, non siano sufficientemente regolamentate e controllate le modalità di svolgimento delle attività primarie o accessorie o le stesse siano effettuate in difetto o in difformità dei necessari atti legittimanti.

DISPONE

- La notifica della presente ordinanza, a tutti i titolari di pubblici esercizi e di tutte le tipologie, circoli privati e titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche che somministrano alimenti e bevande con autofurgoni.
- Che la presente ordinanza, venga resa nota alla cittadinanza, tramite pubblici avvisi e sito internet comunale.

Il Comando di Polizia Municipale e la locale Stazione Carabinieri, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza e della relativa sorveglianza.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della Legge, avanti il T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione.

